N. 48/2023 R.G.

N. 54/2023 Sent.
N. 1664/2023 Cron.
N. 65/2023 Rep.
N. 4/2023 ~~Fall.to~~ R.D.C.

TRIBUNALE DI ASTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice unico Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al numero di ruolo generale sopra indicato, avente ad oggetto la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 e ss CCII) promossa da **Daniele Firrisi**, elettivamente domiciliato in Asti, c.so Dante Alighieri n. 51, presso lo studio e la persona dell'Avv. Lorenzo Lombardi, che lo rappresenta e difende come da procura in atti

***

1. Il procedimento

Con ricorso depositato il 6.7.2023 il sig. Daniele Firrisi ha formulato una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, corredata della relazione particolareggiata dell'O.C.C. nonché dei documenti e delle informazioni previsti dall'art. 2, lett. a), b), c) d) ed e) CCII.

Il giudice designato ha quindi assegnato, con decreto ex art. 70 comma 1 CCII, il termine per le comunicazioni ai creditori e disposto la pubblicazione della proposta e del piano sul sito internet del Tribunale di Asti; è stata inoltre disposta, ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata promossi nei confronti del ricorrente (e segnatamente del pignoramento presso terzi iscritto a ruolo presso il Tribunale di Savona promosso dal sig. Fabio Picco e del pignoramento immobiliare iscritto al n. 193/2022 del Tribunale di Savona) nonché il divieto di avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente fino alla conclusione del procedimento.

Con memoria depositata il 27.9.2023 l'OCC ha riferito circa le comunicazioni effettuate, le osservazioni ricevute dai creditori e le repliche formulate dal ricorrente e ha proposto una modifica del piano, in particolare sotto il profilo della durata, al fine di tener conto di alcune poste debitorie ulteriori rispetto a quelle

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

indicate nel ricorso, oggetto di precisazione da parte dei creditori Agenzia delle Entrate e Fabio Picco.

2. Competenza del Tribunale

Appare sussistere la competenza territoriale di questo Tribunale alla luce di quanto previsto dall'art. 27, comma 3 CCII secondo cui laddove il debitore sia una persona fisica, il centro dei suoi interessi principali (cui è ancorata la competenza territoriale nelle procedure regolate dal Codice della Crisi) si presume coincidente con la residenza o il domicilio.

La norma prevede, dunque, due criteri di collegamento alternativi che possono essere indifferentemente scelti dal debitore per radicare la procedura.

Nel caso di specie il sig. Firrisi ha la residenza anagrafica in Boissano (SV), ma risulta domiciliato in Villafranca d'Asti, dove di fatto abita in un immobile condotto in locazione insieme alla moglie Emanuela Vaccaro (doc. 10), posto nelle vicinanze del luogo dove attualmente esercita la propria attività lavorativa alle dipendenze della Cafasso s.r.l., ossia in Castelnuovo Don Bosco (doc. 17).

La sede principale degli affari e interessi del ricorrente, che costituisce la nozione legale di domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c., sostanzialmente coincidente con il criterio di individuazione della competenza previsto dall'art. 27 CCII, appare pertanto collocata nell'ambito del circondario del Tribunale di Asti, cui appartiene conseguentemente la competenza territoriale a trattare il presente procedimento.

3. Sussistenza dei requisiti di ammissibilità giuridica e fattibilità del piano

In ordine ai requisiti di ammissibilità della domanda si osserva in primo luogo come non sia in contestazione la qualifica di consumatore del sig. Firrisi, trattandosi di un lavoratore subordinato che non svolge pertanto attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

La proposta è stata corredata della documentazione prescritta dall'art. 67 CCII ed accompagnata dalla relazione dell'OCC che appare completa dei contenuti di cui all'art. 68, comma 2 CCII.

Appare altresì sussistere la condizione di sovraindebitamento, definito ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) CCII come stato di crisi (stato che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni)

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

del consumatore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale.

In particolare, secondo quanto risulta dalle osservazioni dell'OCC depositate all'esito delle precisazioni dei crediti comunicate dall'Agenzia delle Entrate e dal sig. Fabio Picco, i debiti del ricorrente sono così riassumibili:

€. 1.233,43 in prededuzione per compenso dell'OCC;

€ 3.908,62 al privilegio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

€ 69.146,49 al chirografo nei confronti del sig. Fabio Picco.

Va inoltre considerato il debito, pari a circa 75.000,00 euro, nei confronti della Carige s.p.a. derivante dal contratto di mutuo fondiario stipulato dal sig. Firrisi insieme alla moglie, rispetto al quale i coniugi risultano in regola con i pagamenti del piano di rimborso rateale e che è stato pertanto escluso dalla proposta di ristrutturazione, ma che contribuisce a determinare l'esposizione debitoria complessiva ai fini della valutazione sulla solvibilità del debitore.

A fronte di tali passività, il sig. Firrisi percepisce attualmente un reddito da lavoro dipendente pari a circa 1.500,00 euro mensili (stipendio pressoché equivalente a quello della moglie, doc. 17-18), e risulta proprietario di un motoveicolo di risalente immatricolazione ed esiguo valore; è inoltre co-intestatario con la moglie di un c/c acceso presso la Banca Carige s.p.a., che alla data del 29.6.2023 presentava un saldo attivo pari ad € 807,68 (doc. 19).

Tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo famigliare e delle rate del mutuo, che gravano su entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e quantificate nell'importo mensile di € 1.857,06, nonché delle ulteriori spese riconducibili al solo ricorrente pari a € 480,00 mensili (come dettagliate a pag. 11 del ricorso), appare dunque evidente l'incapacità finanziaria del sig. Firrisi di far fronte nei prossimi 12 mesi ai debiti esistenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e del sig. Picco, pari complessivamente a € 73.055,11.

Non sono presenti, inoltre, le condizioni soggettive ostative all'accesso alla procedura di cui all'art. 69 CCII: non risulta, infatti, che il sig. Firrisi sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; né appare aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

A quest'ultimo proposito si osserva, in particolare, che la situazione di sovraindebitamento è stata sostanzialmente determinata dalla soccombenza del

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

sig. Firrisi nel giudizio promosso nei suoi confronti dal sig. Fabio Picco innanzi al Tribunale di Savona, conclusosi con la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento della somma di € 40.000,00, oltre al pagamento delle spese legali e di CTU (doc. 5).

La causa verteva su un contratto preliminare stipulato dalle parti con riferimento all'immobile di proprietà del Firrisi in Boissano, che era stato promesso in vendita al sig. Picco; il Tribunale di Savona, ritenuto sussistente l'inadempimento del Firrisi per la mancata regolarizzazione urbanistica dell'immobile, lo ha quindi condannato al pagamento in favore del Picco della somma di € 40.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata da quest'ultimo.

L'inadempimento contrattuale accertato nel predetto giudizio non appare tuttavia integrare l'elemento della colpa grave o della malafede rispetto alla situazione di sovraindebitamento che è derivata dalla sentenza di condanna, atteso che il debito in questione non è stato certamente voluto dal Firrisi né è scaturito da comportamenti artatamente diretti a non restituire la somma ricevuta a titolo di caparra; dagli atti e documenti prodotti nel presente procedimento (v. documenti allegati alle osservazioni conclusive dell'OCC), emerge piuttosto come si sia trattato di una complessa vicenda, in cui le irregolarità urbanistiche dell'immobile erano state rese note al promissario acquirente sin dalla stipula del preliminare; una delle irregolarità in questione venne inoltre sanata dal Firrisi (come emerge dalla stessa sentenza), mentre con riferimento all'altra, avente ad oggetto un balcone, il Firrisi ha dedotto, producendo documentazione al riguardo, che le parti si sarebbero accordate per l'installazione di un muretto divisorio, per separare la porzione non conforme, ma il Picco avrebbe successivamente mutato intendimento, contestando il vizio urbanistico dopo che era già scaduto il termine per la stipula del definitivo e recedendo dal contratto.

Al di là dell'accertamento del credito del Picco, ormai incontrovertibile essendo la sentenza passata in giudicato, non paiono dunque emergere dagli atti sopra esaminati circostanze inequivocabilmente dimostrative di un comportamento del Firrisi caratterizzato da malafede o colpa grave nella vicenda in questione, emergendo anzi elementi di segno contrario (come il fatto che l'esistenza delle irregolarità urbanistiche fosse stata dichiarata dal Firrisi nel contratto preliminare e quest'ultimo avesse provveduto almeno in parte alla relativa sanatoria in vista della stipula del contratto definitivo).

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

Passando a questo punto a esaminare il contenuto della proposta e del piano, come risultano all'esito delle modifiche proposte dall'OCC in sede di osservazioni ex art. 70, comma 6, CCII, si osserva come siano così sintetizzabili:

- pagamento integrale dei crediti prededucibili, consistenti nel compenso dell'OCC, quantificati in € 1.233,43;
- pagamento integrale del credito privilegiato di € 3.908,62 a favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- pagamento nella misura del 20% del credito chirografario vantato dal Sig. Fabio Picco, pari ad € 69.146,49.

Il fabbisogno per l'esecuzione del piano ammonta pertanto alla somma di € 18.971,35, che verrebbe pagata in 52 rate mensili dell'importo di € 365,00 ciascuna (superiore alla rata di € 350,00 indicata nel ricorso, al fine di tener conto delle precisazioni dei crediti successivamente comunicate all'OCC).

La domanda prevede inoltre che il sig. Firrisi continui a pagare, ai sensi dell'art. 67, comma 5 CCII, alle scadenze convenute, le rate del mutuo ipotecario in essere con la Banca Carige s.p.a., che risultavano regolarmente corrisposte alla data del deposito del ricorso.

La provvista per l'esecuzione dei suddetti pagamenti sarebbe costituita dallo stipendio del sig. Firrisi, al netto delle spese necessarie al mantenimento suo e del nucleo famigliare, nonché da una quota dello stipendio della moglie a titolo di finanza esterna.

Tale proposta appare giuridicamente ammissibile in quanto consentirebbe il pagamento integrale delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati dell'Agenzia delle Entrate e il soddisfacimento in misura parziale, ma significativa, del credito chirografario del sig. Picco, risultando in tal modo rispettata la causa concreta del piano ossia il soddisfacimento in misura non irrisoria di tutti i creditori. Appare inoltre conforme al dettato normativo la previsione del rimborso alle scadenze convenute del mutuo ipotecario contratto con la Banca Carige, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 5 CCII.

Appare altresì sussistere il requisito della fattibilità economica ossia della realizzabilità e sostenibilità dal punto di vista finanziario del piano.

Il ricorrente e la moglie percepiscono infatti uno stipendio mensile netto pari a € 1.500,00 circa ciascuno, a fronte di spese famigliari generali indicate in € 1.857,06 e di spese riferibili al solo ricorrente pari a € 480,00.

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

Il piano appare dunque sostenibile dal punto di vista finanziario mediante le risorse reddituali di entrambi i coniugi.

4. La convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il creditore Fabio Picco ha contestato la convenienza della proposta, sostenendo che il proprio credito potrebbe essere soddisfatto in misura di gran lunga superiore mediante il ricavato dalle procedure esecutive dal medesimo promosse nei confronti del Firrisi, attualmente sospese ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII.

Va innanzitutto rilevato come il giudizio sulla convenienza della proposta debba essere effettuato, in linea di principio, con riferimento ai presumibili risultati che potrebbero essere conseguiti se si desse corso alla liquidazione controllata, vale a dire la procedura liquidatoria prevista dal Codice della Crisi per i soggetti in stato di sovraindebitamento.

Nel caso di specie il principale termine di raffronto è in concreto comunque costituito dalla procedura esecutiva immobiliare promossa dal creditore Picco, atteso che se venisse avviata la procedura di liquidazione controllata l'unico bene utilmente aggredibile sarebbe l'immobile sito in Boissano, in comproprietà per la quota del 50% ciascuno tra il Firrisi e la moglie, oggetto della suddetta procedura esecutiva iscritta al n. 193/2022 R.G.E. del Tribunale di Savona.

Il ricorrente risulta infatti per il resto proprietario esclusivamente di un motoveicolo immatricolato nel 2007 e assicurato per un valore pari a € 1.100,00, da cui non potrebbe ricavarsi verosimilmente alcuna significativa utilità per il soddisfacimento dei creditori.

Quanto all'immobile di Boissano (lo stesso che era stato promesso in vendita al Picco), si osserva come il perito stimatore nominato nella procedura esecutiva ne abbia quantificato il valore della quota di ½, riferibile al Firrisi, in € 86.034,00, con offerta minima ridotta di un quarto ai sensi dell'art. 571 c.p.c. pari a € 64.525,50 (doc. 16).

Ipotizzando, per ragioni di economia processuale, che il liquidatore della procedura di liquidazione controllata decidesse di subentrare nell'esecuzione immobiliare già avviata e quindi di intervenire nel giudizio di divisione endoesecutivo disposto dal Tribunale di Savona atteso il pignoramento della sola quota indivisa del sig. Firrisi, si dovrebbe innanzitutto considerare che se l'immobile fosse venduto al primo tentativo, con accoglimento dell'offerta minima di cui all'art. 571 c.p.c., verrebbe ricavata la somma complessiva di € 129.051,00.

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

Tale importo dovrebbe essere destinato innanzitutto al pagamento delle spese in prededuzione maturate nel giudizio di divisione dal sig. Picco quale procedente sino all'apertura della liquidazione controllata, quantificabili, sulla base della memoria di precisazione del credito comunicata dal medesimo creditore nella somma lorda di € 7.000,00 (comprensiva di esposti e accessori di legge).

Vi sarebbero poi le spese in prededuzione sostenute dalla procedura di liquidazione controllata, che dovrebbe costituirsi con un proprio legale per la prosecuzione del giudizio di divisione, quantificabili in una somma lorda non inferiore a € 5.000,00.

Vanno inoltre considerate le spese, sempre in prededuzione, per il compenso del delegato alla vendita e del custode, stimabili rispettivamente in € 8.400,00 ed € 2.000,00, in applicazione dei parametri di legge all'uopo previsti (DM n. 227 del 15/10/2015 e DM n. 80/2009).

La somma residua, pari a € 106.000,00 circa, dovrebbe essere destinata al soddisfacimento del creditore ipotecario Banca Carige, avente titolo nei confronti di entrambi i comproprietari, il cui credito per capitale, interessi e spese di intervento nel giudizio di divisione appare quantificabile in € 90.000,00 (di cui € 75.000,00 per capitale ed € 15.000,00 circa per spese al lordo degli accessori di legge, calcolate applicando valori compresi tra i minimi e i medi del DM 55/2014 per lo scaglione di rifermento fino a € 260.000).

Il residuo di € 16.000,00 dovrebbe a quel punto essere diviso tra i comproprietari e assegnato per la metà alla sig.ra Vaccaro.

Riassunta la procedura esecutiva immobiliare, vi sarebbero ancora da pagare le ulteriori spese in prededuzione maturate dal creditore procedente Picco sino alla sospensione, quantificabili in € 3.000,00 lordi per compenso ed € 3.146,00 per esposti, le spese in prededuzione del legale della procedura di liquidazione controllata maturate nella procedura esecutiva e il saldo del compenso dovuto al CTU, le quali esaurirebbero verosimilmente l'attivo distribuibile pari a € 8.000,00. Nulla residuerebbe, pertanto, per il soddisfacimento del credito del sig. Picco, che otterrebbe soltanto il rimborso delle spese in prededuzione per un importo pari a € 13.146,00 e quindi inferiore alla somma ad egli destinata nel piano di ristrutturazione proposto dal Firrisi, pari a € 13.829,30.

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2

Rimarrebbero inoltre da considerare, nell'ipotesi di liquidazione controllata, le somme ricavabili dalle trattenute sullo stipendio del debitore, per la parte eccedente quanto necessario al mantenimento suo e della famiglia.

L'attivo ipotizzabile per il titolo in questione può essere determinato in € 100,00 mensili, tenuto conto dello stipendio pari a € 1.500,00 circa e delle spese necessarie (comprendenti sia quelle personali del ricorrente sia il contributo del 50% a quelle famigliari) stimate in € 1.400,00; tale importo, moltiplicato per i tre anni di durata della procedura (decorsi i quali il debitore può chiedere l'esdebitazione ai sensi dell'art. 279 CCII), determinerebbe un ricavato complessivo di € 3.600,00, che dovrebbe essere utilizzato per il pagamento del compenso del liquidatore nonché per il soddisfacimento del credito previlegiato dell'Agenzia delle Entrate, pari a € 3.908,62.

Alla luce di quanto precede può pertanto ritenersi che verosimilmente nell'ipotesi dell'alternativa liquidatoria il creditore Picco non otterrebbe un maggior soddisfacimento del proprio credito rispetto a quanto proposto nel piano di ristrutturazione.

Il piano appare conseguentemente omologabile anche sotto il profilo della convenienza ai sensi dell'art. 70, comma 9, CCII (c.d. cram down).

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dal sig. Daniele Firrisi deve pertanto in definitiva essere omologato, con le modifiche indicate dall'OCC in sede di osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCII,

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto, ai sensi degli art. 67 ss CCII, da Daniele Firrisi, con le modifiche indicate dall'OCC in sede di osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 6 CCII;
- dichiara chiusa la procedura;
- dispone a cura dell'OCC la trascrizione della sentenza sui beni immobili ed i beni registrati di proprietà, la comunicazione ai creditori e la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito del Tribunale ai sensi dell'art. 70 commi 1 e 8 CCII, entro 48 ore dalla comunicazione.

Asti, 27.11.2023

Il giudice

Marco Bottallo

Firmato Da: MARCO BOTTALLO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 5c31b6c5fcd46ec2